

DELIBERA N. 15/26/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO I874 – *MASTER SERVICE AGREEMENT*
TIM-FIBERCOP**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11 della predetta legge;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*;

VISTI in particolare l'articolo 2, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004 e ss.mm;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito Codice);

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, “TFUE”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” come da ultimo modificato con delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 114/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del codice*”;

VISTA la delibera n. 103/25/CONS, del 16 aprile 2025, recante “*Avvio della consultazione pubblica concernente la verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di “operatore wholesale only” ai sensi dell’articolo 91 del Codice*”;

VISTA la delibera n. 205/25/CONS, del 30 luglio 2025, recante “*Avvio della consultazione pubblica concernente l’analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice*”;

VISTA la raccomandazione n. 2020/2245 della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA la nota pervenuta in data 29 dicembre 2025, prot. 332530, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere, ai sensi dall’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge n. 249/97, in merito allo schema di provvedimento di chiusura del procedimento “*I874 – Master Service Agreement TIM-FIBERCOP*”, avviato con delibera del 17 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A. e FiberCop S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE in merito ad alcune previsioni contenute nel *Master Service Agreement* sottoscritto dalle due società.

VISTI gli atti trasmessi dall’AGCM con la citata nota.

RILEVATO quanto segue:

Le Parti

1. FiberCop S.p.A. (di seguito anche “FiberCop”) è una società costituita nel novembre 2020, quale veicolo per la realizzazione di reti secondarie in fibra ottica, anche attraverso il lancio di un’offerta di servizi di accesso di “coinvestimento”. Fino al 30

giugno 2024, FiberCop ha operato quale fornitore di servizi di accesso all'ingrosso in esclusivo riferimento alla rete secondaria. In questa fase iniziale, la società è stata sotto il controllo congiunto di TIM, con una partecipazione pari al 58% del capitale, e di Teemo Bidco (società di scopo controllata dal fondo KKR) col 37,5%, mentre Fastweb S.p.A. deteneva il 4,5%. Dal 1° luglio 2024, la società è passata sotto il controllo esclusivo indiretto di KKR, a valle dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture di rete fissa di TIM ed è ora attiva nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

2. TIM S.p.A. (di seguito anche "TIM") è una società storicamente attiva nell'installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell'offerta, anche attraverso la propria rete, dei relativi servizi sia al dettaglio ai consumatori finali che servizi di trasporto all'ingrosso ad altri operatori. A partire dal 1° luglio 2024, al completamento del processo di scorporo della rete, TIM non è più titolare della rete di accesso fissa. Pertanto, per fornire servizi al dettaglio ai clienti finali, TIM si rifornisce dei servizi di accesso all'ingrosso da altri operatori e in particolare da FiberCop, a sua volta divenuta proprietaria della rete fissa di accesso dopo la cessione del relativo ramo di azienda da TIM. Essa è controllata da Poste Italiane S.p.A. che detiene il 24,81% del suo capitale sociale.

3. Hanno inoltre partecipato al procedimento in qualità di Intervenienti: Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), Digi Italy S.r.l., Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Iliad Italia S.p.A., I.S.I. Line S.r.l., Open Fiber S.p.A., Planetel S.p.A., Retelit S.p.A., Sky Italia S.r.l., Wind Tre S.p.A. (di seguito anche "gli Intervenienti").

Il procedimento istruttorio dell'AGCM

4. Il procedimento istruttorio in oggetto è stato avviato il 17 dicembre 2024 al fine di accertare i possibili profili restrittivi della concorrenza discendenti da alcune previsioni contenute nell'accordo siglato tra TIM e FiberCop, cd. *Master Service Agreement* (di seguito, MSA), a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024.

5. In data 18 giugno 2025, le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/9012 e in data 30 luglio 2025, verificata la non manifesta infondatezza degli stessi, l'AGCM ne ha disposto la pubblicazione.

6. A seguito della consultazione pubblica¹, le Parti hanno modificato e integrato gli impegni presentati.

CONSIDERATO quanto segue:

¹ Hanno partecipato alla consultazione pubblica Retelit, WindTre, Colt, Iliad, Open Fiber, Sky, AIIP, Fastweb e Vodafone.



Sommario

1. Le risultanze istruttorie dell'AGCM	4
1.1 Premessa	4
1.2 I mercati rilevanti	6
1.3 Gli impegni proposti nella versione definitiva	6
1.4 Le valutazioni e le conclusioni dell'AGCM.....	10
2. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM.....	11

7. Si riportano di seguito una sintesi delle risultanze istruttorie nonché delle conclusioni contenute nello schema di provvedimento dell'AGCM. Si intende evidenziare, in via preliminare, il differente ruolo svolto dall'AGCM e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche "Autorità") nell'applicazione delle rispettive competenze alla fattispecie in questione.

8. Le valutazioni dell'Autorità sono illustrate nella sezione finale del presente provvedimento.

1. Le risultanze istruttorie dell'AGCM

1.1 Premessa

9. L'MSA ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e, prima della scadenza del contratto, le Parti hanno l'obbligo di rinegoziare in buona fede i corrispettivi applicabili per ciascun servizio, per cui la durata effettiva è di 15 anni rinnovabili per altri 15.

10. L'MSA disciplina i servizi che ognuna delle Parti acquisisce dall'altra. Per TIM, si tratta di: *a*) servizi di accesso; *b*) servizi B2B (che includono in particolare i diritti IRU concessi a TIM sui collegamenti P2P, ossia sulle fibre che collegano la clientela aziendale, oltreché i servizi di co-locazione, servizi di interconnessione per fonia *legacy* e servizi di banda per accessi *legacy*); *c*) servizi di rete (*engineering, delivery e assurance*); *d*) servizi immobiliari; *e*) servizi di energia. Per FiberCop, si tratta di: *a*) servizi di *Data Center*; *b*) servizi mobili *corporate*; *c*) servizi di rete aziendale; *d*) IT BSS – Servizi di Comunicazione e Collaborazione per i dipendenti di FiberCop; *e*) servizi di trasporto per fornire *bitstream* ai clienti di FiberCop, unico interlocutore con i terzi che richiedono servizi di accesso. Inoltre, FiberCop subentrerà nei contratti di locazione di alcuni immobili che, dopo l'operazione, resteranno all'interno del perimetro di TIM.

11. In sede di avvio del procedimento, l'AGCM ha ritenuto che alcune previsioni dell'MSA sollevassero preoccupazioni di natura concorrenziale, riconducibili a tre macro temi: *i*) il vincolo di esclusiva che lega TIM a FiberCop per i servizi di accesso alla rete;

ii) il sistema di scontistica sui prezzi di accesso concessi da FiberCop a TIM e poi estesi a tutti gli operatori *retail* concorrenti di TIM; iii) la concessione a TIM di diritti IRU sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali.

12. Il primo profilo riguarda il vincolo di esclusiva che lega TIM a FiberCop nell'utilizzo della rete di quest'ultima sull'intero territorio nazionale e per tutta la durata del contratto. Il vincolo è accompagnato da un meccanismo di intermediazione e retroattività che opera nelle aree in cui non è presente la rete in fibra di FiberCop, in base al quale TIM deve rivolgersi a FiberCop nel caso voglia migrare la propria base clienti dalla rete in rame a quella in fibra anche laddove FiberCop non disponga della propria rete in fibra e FiberCop dovrà presentare uno studio di fattibilità oppure sottoscrivere un accordo con un operatore terzo di accesso. Inoltre, in caso FiberCop realizzi la propria rete, TIM è obbligata a migrare su di essa tutti i propri clienti attivi e futuri attivati sulla rete di un operatore concorrente. Secondo l'AGCM, questo vincolo di esclusiva accompagnato dal meccanismo di intermediazione e retroattività può sia creare effetti di *foreclosure* a monte, privando il concorrente di FiberCop della domanda di TIM, sia disincentivare FiberCop a investire nella rete in fibra nonché disincentivare TIM a migrare la clientela da rete in rame a rete in fibra.

13. Il secondo profilo riguarda il meccanismo degli sconti sui prezzi di accesso concessi da FiberCop a TIM e poi, in base alle dichiarazioni di FiberCop, estesi a tutti gli operatori *retail* concorrenti di TIM. Al riguardo, l'MSA prevede una tabella di sconti, il cui valore aumenta all'aumentare dei volumi richiesti e che, sebbene sia esteso a tutti gli operatori interessati, *prima facie*, appariva ad avviso dell'AGCM idoneo ad avvantaggiare TIM nella misura in cui le soglie di volume per godere degli sconti più elevati apparivano raggiungibili solo da TIM. Inoltre, l'MSA prevede un ulteriore sconto, per linea, su tutte le linee attestate su rete FiberCop qualora gli operatori *retail* – su base semestrale – non abbiano attivato più del 5% del totale delle nuove linee su rete diversa da quella di FiberCop. Laddove, tuttavia, l'operatore attivi, su base semestrale, più del 5% del totale delle nuove linee su rete diversa da quella di FiberCop, a decorrere da quel semestre è previsto che perda lo sconto acquisito su tutte le linee attivate su FiberCop, con un effetto retroattivo.

14. Tale meccanismo appariva ad AGCM idoneo a creare un *lock-in* degli operatori *retail* rispetto alla rete di FiberCop, disincentivando una loro possibile migrazione verso la rete dei concorrenti di FiberCop.

15. Il terzo profilo riguarda la concessione a TIM di diritti IRU sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali. Secondo l'AGCM, essa appariva idonea a determinare un vantaggio competitivo per TIM nell'offerta dei servizi alla clientela *business* laddove l'accesso a tali infrastrutture fosse stato precluso agli altri operatori *retail* concorrenti che intendano servire, in futuro, quegli stessi clienti.

1.2 I mercati rilevanti

Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

16. L'AGCM evidenzia che il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa è individuato dalla domanda e dall'offerta di tali servizi, attraverso portanti fisiche in rame, fibra ottica e *wireless* (FWA). Questi servizi sono necessari a predisporre un'offerta di servizi di accesso al dettaglio a operatori che non dispongono della rete di accesso fissa. FiberCop opera in questo mercato.

17. Sebbene evidenzi che, in base alla raccomandazione n. 2020/2245 della Commissione europea, i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa si possano distinguere in due mercati², l'AGCM non definisce esplicitamente due mercati rilevanti³.

18. Da un punto di vista della dimensione geografica, l'AGCM, in base alla sua prassi decisionale, ritiene che il mercato abbia dimensione nazionale. Tuttavia, come sarà chiarito nel seguito, l'AGCM terrà conto di alcune differenze riscontrate nelle dinamiche concorrenziali in alcuni ambiti territoriali sub-nazionali ai fini della modulazione degli impegni presentati dalle Parti. In ogni caso, l'AGCM ritiene che in questa sede non sia necessario definire puntualmente i corretti confini geografici del mercato.

19. Infine, l'AGCM evidenzia come FiberCop detenga una posizione di *leadership* del mercato nella sua intera estensione merceologica e geografica, ovvero comprendendo i servizi attivi e quelli passivi e tutte le tecnologie di rete, con una quota superiore al 70% negli ultimi anni, mentre i suoi concorrenti (Open Fiber e Fastweb) detengono quote significativamente inferiori.

Il mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa

20. Per quanto la valutazione concorrenziale dell'accordo possa essere condotta nel più ampio contesto di mercato relativo all'offerta complessiva di servizi al dettaglio, l'AGCM, in linea con i suoi precedenti, definisce tre distinti mercati: *i*) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela residenziale; *ii*) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela affari; *iii*) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la Pubblica Amministrazione. In tutti i mercati individuabili in funzione del tipo di clientela, TIM è l'operatore principale.

1.3 Gli impegni proposti nella versione definitiva

21. Le Parti hanno presentato un *set* di impegni in data 19 giugno 2025 al fine di far venir meno le preoccupazioni sollevate dall'AGCM. Gli impegni presentati sono stati

² Si tratta del mercato 1 dei servizi a capacità condivisa, adoperati principalmente per servire la clientela residenziale, e del mercato 2 dei servizi di accesso a capacità dedicata, utilizzati per rilegare le sedi dei clienti aziendali.

³ L'AGCM riconosce, tuttavia, che il mercato 2 sia caratterizzato da una maggiore dinamica competitiva per effetto della realizzazione di reti di collegamenti dedicati di proprietà di operatori alternativi all'*incumbent*.

sottoposti a consultazione pubblica, durante la quale l'AGCM ha acquisito articolate osservazioni pervenute da soggetti terzi a cui si aggiungono ulteriori elementi acquisiti dall'AGCM nel corso del procedimento attraverso audizioni e puntuali richieste di informazioni trasmesse ai principali operatori terzi. Alla luce delle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test*, con comunicazione del 25 novembre 2025, FiberCop e TIM hanno presentato alcune modifiche agli impegni.

22. In questa sede, si riporta direttamente la versione definitiva degli impegni, senza fornire i dettagli né in merito all'*iter* istruttorio che ne ha determinato la presentazione né in merito alle osservazioni degli operatori terzi⁴.

Il primo impegno relativo al regime di esclusiva

23. Il primo impegno riguarda il regime di esclusiva ed è volto a modificarne la durata e la portata.

24. Le Parti hanno suddiviso il territorio italiano in 3 *cluster*, ossia in tre aree che a loro avviso presentano al loro interno condizioni competitive omogenee, prevedendo per ciascun *cluster* un regime differente di esclusiva⁵.

25. Il *Cluster 1* è costituito dai civici oggetto di finanziamenti pubblici nel contesto dei bandi Aree Bianche 2016, nonché Italia 1 Giga, nei quali quindi la rete in fibra ottica è stata costruita usufruendo di contributi pubblici erogati mediante procedure di gara. In questo *Cluster*, le Parti si impegnano a ridurre la durata dell'esclusiva a 10 anni a cui si aggiungono ulteriori 5 anni, limitatamente ai soli civici coperti direttamente con nuovi investimenti da parte di FiberCop.

26. Il *Cluster 2* è costituito dai civici situati nei 330 Comuni che compongono i mercati 1A e 1B.1 dell'analisi di mercato dell'Autorità, di cui alla delibera n. 205/25/CONS, con l'esclusione dei civici inclusi nel *Cluster 1*. In questo *cluster*, le Parti hanno proposto che l'esclusiva si articoli in questo modo: *i*) un iniziale periodo di esclusiva di tre anni, funzionale a consentire a FiberCop il completamento della rete, durante il quale essa potrà rifornire TIM sia direttamente (se dispone della rete) sia indirettamente (mediante il meccanismo di intermediazione); *ii*) un ulteriore periodo di esclusiva di dieci anni, in cui TIM sarà legata in esclusiva solo rispetto alle unità immobiliari rispetto alle quali FiberCop ha realizzato la rete in fibra nei primi tre anni; *iii*) un ultimo periodo di ulteriori sei anni in cui, per le sole unità immobiliari in cui FiberCop ha realizzato la rete in fibra, TIM sarà tenuta a mantenere su questa rete un numero medio di clienti attivi non inferiore a quello raggiunto al termine del precedente periodo.

⁴ Per maggiori dettagli su quanto non riportato in questa sede si rimanda al provvedimento dell'AGCM.

⁵ Nella versione degli Impegni presentata ad esito del *market test*, le Parti hanno modificato la definizione dei *cluster*. In primo luogo, i *cluster* sono definiti sulla base dei civici e non più dei Comuni (come inizialmente proposto nella versione degli Impegni sottoposta a *market test*). In secondo luogo, il *Cluster 2* non è più costituito da 175 Comuni ricadenti nelle aree nere in cui FiberCop, a detta delle Parti, sarebbe stata soggetta alla pressione concorrenziale di altri operatori, ma dai "civici situati nei 330 Comuni che compongono i mercati 1A e 1B.1 dell'analisi di mercato dell'Autorità, allo stato pendente, di cui alla Delibera n. 205/25/CONS".



27. Il *Cluster 3* è costituito da tutti i civici non inclusi nei *cluster* precedenti, nei quali la rete in fibra ottica non è stata realizzata, se non in parte residuale. In questo *cluster*, l'esclusiva si articola allo stesso modo che nel *Cluster 2*, con la sola differenza di un periodo iniziale di 4 anni perché, secondo le Parti, sarebbe necessario un periodo maggiore per il *roll-out* della rete, trattandosi di aree in cui non vi è l'offerta del servizio FTTH, se non in misura minima.

28. L'impegno riguarda anche l'intermediazione prevista nel caso in cui FiberCop fornisca i servizi a TIM utilizzando una rete terza.

29. Anzitutto, le Parti si impegnano ad applicare un tetto massimo alla *fee* per la gestione del servizio, al fine di eliminare qualsivoglia rischio di doppia marginalizzazione.

30. Poi, nel *Cluster 3*, le Parti si impegnano a completare la copertura della rete per l'offerta dei servizi FTTH nei primi quattro anni, secondo una cadenza annuale predefinita. È anche previsto che, laddove FiberCop non raggiunga la copertura FTTH prevista entro i 6 mesi successivi alla scadenza di ciascun anno, TIM sarà libera di approvvigionarsi di servizi di accesso FTTH da operatori diversi da FiberCop, senza intermediazione da parte di quest'ultima, per un numero di civici contenuti nel *Cluster 3* equivalente alla differenza tra il *target* dell'anno in questione e i civici effettivamente coperti, nel rispetto delle scadenze previste.

31. Inoltre, le Parti si impegnano a riformulare le disposizioni rilevanti dell'MSA concernenti l'intermediazione, prevedendo una riduzione dei termini entro cui FiberCop, nei limiti di sua competenza, è tenuta a garantire l'approvvigionamento dei servizi di accesso in fibra nei confronti di TIM.

32. Infine, FiberCop si impegna a garantire un meccanismo di informazione annuale con riferimento ai civici che FiberCop andrà a coprire con investimenti autonomi all'interno del *Cluster 1* nonché, più in generale, l'aggiornamento del proprio *database* di vendibilità con le informazioni sui civici aperti alla commercializzazione da parte degli operatori terzi entro 30 giorni dal ricevimento dell'aggiornamento da parte di questi ultimi.

33. Inoltre, FiberCop si è impegnata a completare la copertura della rete per l'offerta di servizi FTTH nel *Cluster 3* nei primi 4 anni, secondo un piano con cadenza annuale. Laddove FiberCop non raggiunga la copertura prevista per ciascun anno, nei 6 mesi successivi TIM sarà libera di approvvigionarsi da operatori differenti da FiberCop e senza l'intermediazione di quest'ultima per un numero di civici del *Cluster 3* pari alla differenza tra l'obiettivo dell'anno e i civici effettivamente raggiunti.

34. In tal modo, secondo le Parti, l'impegno sarebbe idoneo a neutralizzare le preoccupazioni concorrenziali in quanto riduce sensibilmente la durata e la portata dell'esclusiva nonché la durata del periodo di intermediazione, in modo che siano parametrati a quanto necessario a preservare l'incentivo al *roll-out* della rete.



Il secondo impegno relativo al sistema di scontistica

35. Il secondo impegno riguarda il sistema di scontistica. Accanto a quanto già previsto nell'MSA, FiberCop si è impegnata a offrire un'ulteriore modalità di sconto che riguarda esclusivamente la componente (attiva) del servizio di accesso alla rete in fibra, ossia gli apparati *c.d.* OLT e ONT⁶, mentre il prezzo di accesso della rimanente parte "passiva" del servizio – che rappresenta oltre l'80% del prezzo finale – è quello definito dall'Autorità e applicato in modo non discriminatorio a tutti gli operatori. Più in particolare, FiberCop propone di applicare i seguenti prezzi degli apparati (OLT+ONT):

Tabella 1 - Prezzi proposti con gli impegni

Numero medio clienti attivi/Totale UI vendibili	Civici Neri	Civici Grigi
Da 0% a 4%	2,68€	1,93€
Da 4% a 8%	2,43€	1,93€
Da 8% a 12%	2,18€	1,93€
>12%	1,93€	1,93€

36. L'impegno prevede inoltre: *i*) un ulteriore sconto di 0,30 €/mese che si applica qualora l'operatore intenda estendere l'ambito geografico affidato a FiberCop per le nuove attivazioni anche nei civici nei quali è presente un altro operatore *wholesale*⁷; *ii*) uno sconto di 0,34 €/mese addizionale al precedente di 0,30 €/mese, che si applica qualora l'operatore decida di attivare i nuovi clienti esclusivamente su rete FiberCop, per l'intero territorio nazionale, e di migrare su tale rete tutta la *customer base* attiva⁸. Lo sconto addizionale di 0,34 €, così come lo sconto addizionale di 0,75€ previsto nell'MSA, si continua ad applicare, rispetto ai clienti dell'operatore ancora attivi sulla rete FiberCop, per ulteriori 18 mesi, decorrenti dalla perdita dei requisiti per l'applicazione dello sconto, purché l'operatore abbia tenuto ferma l'esclusiva a favore di FiberCop per un periodo pari ad almeno 3 anni.

37. Ad avviso delle Parti, tale scontistica dovrebbe consentire agli operatori *retail* di avere maggiore opportunità di scelta tra servizio passivo e attivo, riducendo, in tal modo, il rischio che sia sempre più conveniente l'accesso al servizio attivo. Inoltre, sempre secondo le Parti, permetterebbe la replicabilità del servizio di accesso passivo e non ne disincentiva il ricorso, salvaguardando in tal senso anche la remunerazione degli investimenti degli operatori che hanno già modellizzato la rete su tali servizi.

⁶ Sebbene l'offerta del servizio passivo riguardi le infrastrutture (il rame o la fibra e i relativi cavidotti), le imprese titolari di tali infrastrutture possono rendere disponibili agli Operatori anche i necessari apparati attivi quali OLT e ONT.

⁷ Tale sconto al prezzo della sola componente attiva verrà applicato esclusivamente a tutte le nuove attivazioni successive alla suddetta estensione e non verrà dunque applicato alle linee ricomprese nell'ambito geografico originario.

⁸ Tale sconto aggiuntivo si applicherà alle nuove linee attivate su rete FiberCop successivamente all'assunzione dell'impegno di esclusiva da parte dell'operatore ed è volto a premiare l'esclusiva, che riduce il rischio afferente agli investimenti in rete e alla correlata domanda di servizi: il minor rischio si traduce in minor costo di produzione/offerta che viene traslato sull'operatore.

Il terzo impegno relativo agli IRU

38. Il terzo impegno riguarda gli IRU ed è volto a garantire la piena contendibilità dei clienti finali aziendali, serviti tramite i rilegamenti in fibra ottica oggetto di IRU riservati a TIM. Al riguardo, TIM si impegna a rimetterne FiberCop nella piena titolarità e disponibilità se, al venire meno del rapporto contrattuale tra TIM e il relativo cliente *business*, 1) un operatore terzo richieda a FiberCop in IRU una o più fibre per tale cliente e 2) FiberCop non disponga di altra capacità di rete per soddisfare tale richiesta. In tal caso, FiberCop riconoscerà a TIM un corrispettivo correlato al valore di mercato degli anni di durata residua dell'IRU, autonomamente definito tra le Parti. Nel caso di eventuale riassegnazione a TIM del medesimo IRU, i termini economici della riassegnazione saranno concordati in buona fede tra le Parti.

Decorrenza degli impegni

39. Le Parti si sono impegnate a dare esecuzione alle misure indicate entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni.

1.4 Le valutazioni e le conclusioni dell'AGCM

40. L'AGCM ritiene che gli impegni presentati da TIM e FiberCop, così come modificati in esito al *market test*, siano idonei a risolvere le criticità concorrenziali evidenziate in avvio e nel corso dell'istruttoria, anche alla luce del presupposto che nessuna previsione dell'MSA possa essere interpretata in maniera da pregiudicare il rispetto sostanziale degli impegni.

41. Inoltre, secondo l'AGCM, gli impegni sono idonei a incentivare la concorrenza sia statica che dinamica sia nelle aree dove già si riscontra la presenza significativa di reti per l'offerta di servizi FTTH alternativi a quelli dell'*incumbent* sia nelle aree dove la concorrenza infrastrutturale è meno dinamica.

42. L'AGCM ha anche rilevato, in base alle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, che nel settore in esame la contrattualistica di acquisto dei servizi di accesso all'ingrosso prevede tipicamente vincoli di esclusiva, obblighi di acquisto minimi, sconti a volume e IRU, al fine di garantire una sufficiente remuneratività degli elevati investimenti richiesti agli operatori *wholesale*.

43. Relativamente agli obblighi di esclusiva, l'AGCM ritiene che la definizione dei *cluster* sulla base delle unità immobiliari consenta di individuare aree in cui le condizioni concorrenziali sono maggiormente omogenee tra loro. Ai fini della valutazione degli Impegni, l'AGCM ha anche tenuto conto del maggiore allineamento del *Cluster 2* con la definizione dei confini geografici operata dall'Autorità, a seguito della modifica degli Impegni. L'impegno n. 1 appare pertanto idoneo a rimuovere le preoccupazioni vista la durata e la portata delle previsioni e la loro differenziazione sulla base delle differenti condizioni concorrenziali presenti sul territorio nazionale.

44. Per quel che concerne il secondo profilo di preoccupazione, l'AGCM, sulla base degli approfondimenti svolti, ritiene che non vi siano criticità del sistema di sconti a volume sulla fibra previsti nell'MSA. Il sistema di sconti, infatti, si applica, senza

distinzione, a tutti gli operatori del mercato e non è prevista alcuna soglia minima di linee da attivare di ingresso per accedervi; inoltre, il meccanismo previsto è di tipo progressivo, ossia l'operatore matura lo sconto per ogni scaglione, per poi sommare gli sconti complessivi, e la scala di sconti dipende dai soli volumi relativi ai servizi in fibra, rispetto ai quali TIM non è, allo stato, il primo operatore in termini di volumi.

45. L'impegno proposto dalle Parti, poi, secondo l'AGCM, appare risolvere eventuali rischi di *foreclosure*, perché la possibilità di accedere allo sconto anche successivamente al venir meno della condizione che permette di beneficiarne appare depotenziare l'effetto di *lock-in* di FiberCop. Ciò nella misura in cui lo sconto, in base ai dati forniti dalle Parti nel corso del procedimento, influisce solo in minima parte rispetto al prezzo complessivo corrisposto dall'operatore *retail*. L'AGCM si riserva in ogni caso di intervenire laddove intervengano eventuali future modifiche delle condizioni di mercato al fine di verificare che non si realizzino violazioni della normativa sulla concorrenza.

46. Inoltre, tenuto conto della generale riduzione, nel corso degli anni, del costo della componente attiva e dunque dell'assottigliamento del divario di prezzo minimo, appare comunque, secondo l'AGCM, permanere la possibilità per gli operatori di acquistare servizi passivi e competere profittevolmente anche a livello *wholesale* con offerte di servizi attivi, pure in presenza dello sconto.

47. Infine, per quel che concerne l'ultimo profilo di preoccupazione, legato agli IRU, l'AGCM ritiene che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento mostrino che il rischio di scarsità di risorse di rete sia invero del tutto marginale, dal momento che di norma FiberCop modula la capacità di rete secondo un principio di ridondanza, per cui è possibile servire operatori ulteriori a TIM. In ogni caso, l'impegno presentato dalle Parti appare idoneo, secondo l'AGCM, a risolvere anche eventuali situazioni peculiari che dovessero verificarsi in caso di difficoltà di accesso a tali infrastrutture da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire clienti *business*.

2. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM

I mercati rilevanti

48. L'Autorità condivide le conclusioni raggiunte dall'AGCM in merito ai mercati rilevanti individuati, tenuto conto che, ai fini del procedimento *antitrust*, il mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dall'Accordo in esame e, in tal senso, la sua definizione può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità.

Il primo impegno relativo al vincolo di esclusiva

49. L'Autorità condivide, in generale, che la differenziazione degli Impegni su base geografica volta a tenere conto delle differenze tra le dinamiche competitive in alcuni ambiti territoriali sub-nazionali sia idonea a rimuovere le preoccupazioni di *foreclosure* sollevate in avvio di istruttoria.



50. Analogamente, l'Autorità ha riscontrato delle differenze nelle dinamiche concorrenziali all'interno del territorio nazionale sia nell'analisi di mercato vigente, di cui alla delibera n. 114/24/CONS, sia nell'analisi di mercato in corso, di cui alla delibera n. 315/24/CONS. In particolare, con riferimento all'analisi in corso nella proposta di provvedimento, sottoposta a consultazione pubblica con delibera n. 205/25/CONS, l'Autorità ha definito due mercati di dimensione sub-nazionale – per effetto di dinamiche competitive sufficientemente omogenee al loro interno e differenti tra loro – sia per il mercato 1 relativo ai servizi di accesso locale all'ingrosso (mercati 1A e 1B) che per il mercato 2 relativo ai servizi di capacità dedicata all'ingrosso (mercati 2A e 2B) nonché individuato 3 aree all'interno del mercato 1B (aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3), nelle quali le differenti dinamiche concorrenziali non sono ancora sufficientemente stabili da costituire mercati rilevanti separati.

51. Tanto premesso, sebbene si condivida con l'AGCM che le modifiche apportate alla definizione dei *cluster* in sede di revisione degli Impegni a esito del *market test* determinino una maggiore coerenza con la differenziazione geografica dei mercati rilevanti proposta dall'Autorità con la delibera n. 205/25/CONS, si fa presente quanto segue.

52. Anzitutto, si precisa che l'Autorità, sia nella delibera n. 114/24/CONS, sia nella delibera n. 205/25/CONS, ha definito i confini dei mercati rilevanti a fini regolamentari sulla base dei comuni e non dei civici, ritenendo che il comune sia un'unità geografica con confini chiari e stabili. Ai fini dell'analisi di mercato, il ricorso ai civici determinerebbe un'eccessiva frammentazione del territorio nonché potrebbe compromettere la stabilità dell'analisi, dal momento che lo sviluppo delle reti potrebbe determinare continui cambiamenti dei confini geografici dei mercati rilevanti.

53. Inoltre, il *Cluster 2* così come definito dalle Parti nella versione definitiva degli Impegni, per quanto maggiormente allineato al risultato dell'analisi geografica svolta dall'Autorità nel procedimento in corso, aggrega comuni afferenti ai due mercati rilevanti individuati dall'Autorità nel mercato 1, trattandosi dei 330 comuni inclusi nel mercato 1A e nell'area 1B.1. Questi mercati sono caratterizzati da dinamiche competitive ancora differenti, dal momento che nel mercato 1A l'Autorità ha riscontrato condizioni di concorrenza effettiva (che portano alla rimozione degli obblighi regolamentari previgenti in capo a FiberCop), mentre FiberCop risulta operatore dotato di significativo potere di mercato nel mercato 1B, di cui l'area 1B.1 fa parte seppure presenti un significativo livello di concorrenza infrastrutturale VHCN. Di conseguenza, la regolamentazione *ex-ante* che l'Autorità introdurrà a esito del procedimento avviato con delibera n. 315/24/CONS, se confermata, avrà effetti solo nei comuni del mercato 1B⁹.

54. L'Autorità esprime infine particolare apprezzamento per il previsto meccanismo di informazione annuale con riferimento ai civici che FiberCop andrà a coprire con investimenti autonomi all'interno del *Cluster 1* nonché, più in generale, l'aggiornamento del proprio *database* di vendibilità con le informazioni sui civici aperti alla commercializzazione da parte degli operatori terzi entro 30 giorni dal ricevimento

⁹ Fino alla conclusione dell'analisi in corso si applica il quadro regolamentare definito con la delibera n. 114/24/CONS.

dell'aggiornamento da parte di questi ultimi. Si tratta, infatti, di misure pienamente coerenti con il quadro regolamentare attuale e prospettico definito dalle analisi di mercato e che consentono di fornire tempestiva trasparenza, per tutti gli operatori acquirenti dei servizi di accesso all'ingrosso, sui civici che possono essere oggetto di offerte di accessi in fibra al dettaglio, migliorando quindi il livello di concorrenzialità dei civici interessati.

Il secondo impegno relativo al sistema di scontistica

55. In merito alle valutazioni dell'AGCM sull'idoneità del secondo impegno, come modificato dalle Parti, a far venir meno le criticità concorrenziali rilevate in sede di avvio del procedimento con riferimento al sistema di scontistica previsto dall'MSA sul servizio di accesso attivo (VULA FTTH), si richiama che secondo l'AGCM le criticità rilevate in avvio del procedimento sarebbero: (i) disincentivare l'acquisto di servizi di accesso passivo, (ii) essere calibrato su soglie di volumi il cui raggiungimento sarebbe possibile solo a TIM e (iii) determinare effetti di *lock-in* degli operatori *retail* rispetto alla rete di FiberCop. In merito si evidenzia quanto segue.

56. Si rileva innanzitutto che gli impegni in questione si configurano come un'offerta di FiberCop aggiuntiva a quella prevista dall'MSA. L'offerta, pur riguardando l'acquisizione da parte degli operatori di servizi che concretamente si configurano sempre come "attivi" essendo rivolta agli operatori interessati ad acquisire da FiberCop oltre ad una componente passiva (FULL-GPON) anche una componente attiva (costituita dalla fornitura dell'ONT a casa del cliente e dall'utilizzo dell'OLT in centrale), si differenzia da quella prevista nell'MSA principalmente per ambito di applicazione (è per civici anziché per Comuni), formulazione (è prevista una scontistica "a volume" solo sulla componente di costo "attiva"), ammontare e tipologia di sconto (è previsto, in particolare, uno sconto aggiuntivo sulla componente di costo "attiva", in caso di nuove attivazioni su civici neri nei quali è presente un altro operatore *wholesale*, oltre ad un ulteriore sconto in caso di esclusiva a favore di FiberCop).

57. Tanto premesso, l'Autorità condivide le valutazioni dell'AGCM, in via generale, con riferimento all'assenza di criticità nei sistemi di sconti a volume sui servizi di accesso alla fibra, soprattutto laddove essi mirano, anche in una logica di progressività in funzione dei volumi, a garantire non discriminazione per tutti i soggetti che vi accedono. L'Autorità è, in particolare, favorevole a tali strumenti laddove costituiscono un modo per ridurre i rischi legati agli investimenti nella realizzazione e/o nell'ampliamento della nuova rete in fibra ottica e alla correlata domanda di servizi, con il fine ultimo di favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga.

58. L'Autorità richiama, in particolare, che sia il quadro regolamentare vigente (*cfr.* delibera n. 114/24/CONS) che quello in via di definizione (procedimento avviato con delibera n. 315/24/CONS, in fase di conclusione) prevedono la possibilità da parte di FiberCop – previa comunicazione all'Autorità per le valutazioni di competenza e la relativa approvazione – di prevedere sconti a volume o, in via generale, riduzioni di prezzo rispetto alle condizioni di fornitura *standard*.



59. Si rileva pertanto che i servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ricadono attualmente tra quelli oggetto di regolamentazione *ex ante*, e che, anche laddove dovesse modificarsi il paradigma di riferimento per quanto concerne l'obbligo di controllo dei prezzi – dalla disciplina vigente che prevede un orientamento al costo a quella in via definizione (*cfr.* consultazione pubblica n. 205/25/CONS) che prevede un modello di approvazione *ex post* basato sui principi di equità e ragionevolezza, oltre che di non discriminazione – l'Autorità effettuerà comunque le proprie valutazioni di competenza a seguito della comunicazione da parte di FiberCop del sistema di scontistica previsto dall'MSA e dagli impegni in questione. L'Autorità prende dunque atto positivamente della pluralità degli schemi di sconto proposti a favore dei richiedenti accesso e, come già rappresentato nel parere rilasciato con riferimento al caso I850¹⁰, effettuerà le proprie valutazioni di competenza – a seguito della relativa comunicazione da parte di FiberCop – circa le condizioni tecniche ed economiche previste dagli impegni in questione relativi alla scontistica. Si ritiene, in particolare, che gli schemi di sconto previsti debbano essere valutati anche tenendo conto del prezzo “*standard*” dei servizi “passivi” e “attivi” che FiberCop è tenuta a fornire al mercato, i quali, una volta comunicati all'Autorità, saranno oggetto di specifica valutazione ai sensi della disciplina applicabile.

Il terzo impegno relativo agli IRU

60. Infine, per quel che concerne l'ultimo profilo, legato alla cessione di fibra ottica in IRU, si richiama che secondo l'AGCM tale cessione appariva – *prima facie* – idonea a determinare un vantaggio competitivo per TIM nell'offerta dei servizi alla clientela *business*, laddove l'accesso a tali infrastrutture fosse stato precluso agli altri operatori *retail* concorrenti che intendano servire, in futuro, quegli stessi clienti.

61. A tal riguardo, il profilo appare attenere al rischio di una discriminazione operabile da FiberCop nei confronti degli operatori diversi da TIM; tuttavia, sia il contenuto del terzo impegno che le valutazioni dell'AGCM circa il fatto che il rischio di scarsità di risorse di rete sarebbe invero del tutto marginale appaiono offrire garanzie sufficienti con riferimento al rispetto degli obblighi di non discriminazione che, si evidenzia, sono comunque imposti in capo a FiberCop ai sensi della regolamentazione vigente definita con le analisi di mercato.

62. Anche su tale tema, infatti, sia il quadro regolamentare vigente (*cfr.* delibera n. 114/24/CONS) che quello in via di definizione (procedimento avviato con delibera n. 315/24/CONS, in fase di conclusione) prevedono stringenti obblighi di non discriminazione in capo a FiberCop. In particolare, per la fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica, FiberCop è obbligata ad applicare agli operatori condizioni tecniche ed economiche equivalenti in circostanze equivalenti, rendendo disponibili le stesse informazioni, gli stessi sistemi, processi e banche dati.

63. In aggiunta, si richiama che l'Autorità si avvale del supporto tecnico dell'Organo di Vigilanza (OdV) nell'attività di verifica del rispetto da parte di FiberCop

¹⁰ L'Autorità ha espresso il proprio parere con la delibera n. 5/22/CONS sullo schema di provvedimento successivamente approvato dall'AGCM con decisione n. 31414.

dell'obbligo di non discriminazione; in tal senso, l'OdV procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni dell'obbligo di non discriminazione da parte di FiberCop e alla comunicazione delle stesse all'Autorità.

64. Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorità condivide le valutazioni dell'AGCM, in via generale, con riferimento al fatto che l'impegno presentato dalle Parti sia idoneo a risolvere anche eventuali situazioni peculiari che dovessero verificarsi in caso di difficoltà di accesso a tali infrastrutture in fibra ottica da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire clienti *business*.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

1. L'Autorità, in considerazione dei profili di sua competenza, esprime parere adesivo, sulla base di quanto esposto in motivazione, alle conclusioni dell'AGCM riportate nello schema di provvedimento di chiusura del procedimento “*I874 – Master Service Agreement TIM-FiberCop*”, avviato nei confronti delle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. al fine di accertare i possibili profili restrittivi della concorrenza discendenti da alcune previsioni contenute nell'accordo siglato tra TIM e FiberCop.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella